

CONVENZIONE PER CONSULENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI QUIESCENZA

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina, Partita IVA e C.F. 01684950593, in persona del Legale Rappresentante p.t. Dr.Giorgio Casati, per la carica domiciliato in Latina, Viale Pier Luigi Nervi, Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori

E

La ASL RM6 Partita IVA e C.F. **04737811002**, in persona del Legale Rappresentante p.t. Dott. .Narciso Mostarda, per la carica domiciliato in Albano Laziale (RM), via Borgo Garibaldi 12;

PREMESSO

che la ASL Latina è attualmente, in una situazione di consistente arretrato nell'evasione delle pratiche pensionistiche, considerato che negli ultimi sei mesi si è registrato un rilevante incremento delle stesse dovuto alle richieste di Ape Social che, visti i termini di decadenza imposti dall'INPS, hanno avuto la precedenza nell'evasione delle pratiche, rispetto alle ordinarie, che di conseguenza si sono accumulate;

che il progressivo aumento delle dimissioni del personale con diritto a pensione (30% in più rispetto al 2016) ha fatto crescere il già elevato numero di pratiche, di cui l'ufficio non è più in grado di far fronte;

che l'organico di personale della struttura, appena sufficiente ad assicurare alcune funzioni di base, ha visto l'assenza di una unità in maternità dal febbraio 2017;

che, benché l'unità di personale che era in maternità sia rientrata nel mese di gennaio, il quantitativo di pratiche arretrate non permette l'evasione delle stesse nei tempi previsti;

che le pratiche arretrate ed urgenti da svolgere da parte dell'Ufficio Pensioni della ASL Latina ammontano ad oggi a n. 40;

che le assenze di personale anche di pochi giorni determinano problematiche organizzative, inficiando la funzionalità di tutto l'ufficio;

che al fine dello smaltimento delle pratiche accumulate, superando le criticità evidenziate e consentire all'Ufficio un riallineamento dell'attività relativa alla quiescenza, si rende necessario avvalersi di un supporto amministrativo, di valida esperienza professionale, operante presso altre aziende sanitarie, che possa collaborare con l'Ufficio Pensioni;

che la ASL Roma 6 ha manifestato la disponibilità a fornire il necessario supporto amministrativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La ASL Roma 6 si impegna ad assicurare prestazioni in materia amministrativa in materia di quiescenza che saranno svolte presso la UOC Reclutamento, Stato Giuridico ed Economico – Ufficio Quiescenza – della Asl Latina;

Art. 2

L'attività di cui al precedente articolo, concernente l'evasione di complessive n. 40 pratiche, sarà assicurata con una programmazione concordata tra le parti, secondo le necessità individuate dal referente dell'Azienda USL Latina, in accordo con il Referente della ASL Roma 6, Dott. Rossano Lenci, responsabile P.O. Previdenza e Quiescenza.

Art. 3

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 6 autorizza i dipendenti Dott. Rossano Lenci e il Sig. Roberto Pennacchini in servizio presso la UOC Gestione Risorse Umane – Ufficio Previdenza e Quiescenza all'espletamento, al di fuori dell'orario di servizio, di prestazioni in materia amministrativa in materia di quiescenza nei confronti dell'ASL di Latina con un impegno individuale massimo di 8 ore settimanali.

Art. 4

L'organizzazione della attività nonché l'effettivo svolgimento della stessa secondo i termini e le condizioni contenute nella presente convenzione saranno gestiti e verificati dal referente di riferimento, competente per il coordinamento dell'attività stessa, individuato nella persona della Dott.ssa Maria Galetto.

Art. 5

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione l'AUSL Latina corrisponderà alla ASL Roma 6 un compenso onnicomprensivo pari a € 30,00 + IVA per ogni ora di prestazione resa. I dipendenti interessati si impegnano a fornire rispettivamente un riepilogo mensile delle prestazioni effettuate, convalidato dal referente, che dovrà essere inoltrato alla ASL Roma 6 per l'emissione della relativa fattura.

Art. 6

I corrispettivi previsti dal presente atto sono a carico dell'Asl di Latina che provvederà al relativo pagamento, nel termine di 60 giorni, con le modalità indicate nella fattura che sarà emessa mensilmente dalla ASL Roma 6. In caso di ritardato pagamento dell'importo fatturato saranno riconosciuti gli interessi al tasso legale.

Art. 7

L'ASL Roma 6 provvederà a liquidare ai dipendenti interessati che hanno effettuato le prestazioni il compenso dedotto dagli altri oneri contributivi e fiscali a carico dell'Azienda.

Art. 8

La copertura assicurativa per il rischio di responsabilità civile è a carico della Asl di Latina nell'ambito della corrispondente polizza.

Per quanto riguarda le coperture assicurative del lavoratore continueranno ad operare quelle dell'ente di appartenenza che provvederà inoltre alle coperture assicurative inerenti l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, se preventivamente autorizzato.

Art. 9

Le parti si impegnano al rispetto dei codici di comportamento della Asl di Latina e della ASL Roma 6 consultabili sui rispettivi siti aziendali, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la presente convenzione.

Art. 10

la Asl Latina è titolare del trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, ai sensi del d. lgs. 196/2003 (cd. codice della privacy). Il personale, autorizzato a svolgere l'attività di prestazione oggetto della presente convenzione, è tenuto alla riservatezza del trattamento dei dati, ai sensi del codice della privacy,

Art. 11

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Latina .

Art. 12

La presente convenzione ha durata semestrale a decorrere dalla sottoscrizione e comunque dall'effettivo avvio delle prestazioni.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta di una delle parti un mese prima della data di cessazione; in particolare l'Azienda Asl Latina potrà richiedere il recesso anticipato in caso di reclutamento del personale, attraverso le ordinarie procedure di legge. In caso di recesso la Convenzione cessa di avere efficacia a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti assunti fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

Art. 13

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che intende richiederla.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto sottoscritto dalle parti.

Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, le parti si rimettono alla disciplina di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Data _____

Letto, approvato e sottoscritto

ASL Roma 6
Dott. Narciso Mostarda

ASL Latina
Dr. Giorgio Casati